

Adunanza del 2 Marzo 1918

Presiede il Vice Presidente Magaldi - in sostituzione del Presidente, impedito.

Sono presenti: i componenti, Consigliere Delegato Beneduce e Consigliere Verardo, ed il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1.) Comunicazioni del Consigliere Delegato.

a) Polizze di assicurazione per gli Ufficiali combattenti

In via riservata il Consigliere Delegato informa il Comitato del provvedimento che l'onor. Ministro del Tesoro intende proporre alla approvazione del Consiglio dei Ministri, col quale, analogamente a quanto è stato fatto per i soldati ed i sottufficiali, l'Istituto Nazionale sarà autorizzato ad emettere speciali polizze di assicurazione, a carico del bilancio dello Stato, a favore degli Ufficiali combattenti.

DM

b) Polizze miste speciali



senza visita medica degli addetti a stabilimenti industriali

Il Consigliere Delegato riferisce che, allo intento di alleggerire il lavoro degli Uffici della Direzione Generale, impegnandosi per la emissione del forte contingente di polizze nuite speciali connesse con la sottoscrizione del quinto prestito nazionale; e per decentrare la parte di questo lavoro che si riferisce alla emissione ed al perfezionamento delle polizze dipendenti dalle assicurazioni collettive senza visita medica degli addetti a stabilimenti industriali; ed allo avviamento del relativo servizio incassi; egli ha creduto opportuno di istituire Delegazioni temporanee della Direzione Generale presso sette sedi Compartimentali di ispezione. Queste Delegazioni, per le Agenzie Generali dipendenti dalla loro giurisdizione, dovranno provvedere:

- a) alla verifica dei certificati provvisori emessi dalle Agenzie Generali in testa di addetti agli stabilimenti industriali.

- b) alla emissione delle polizze

definitive e dei relativi fogli di quietanza
incassati per l'incasso delle rate di
premi scadenti durante il 1918.

c) alla compilazione degli elenchi
delle polizze di ciascuno stabilimento;

d) alla compilazione dello sche-
dario individuale degli assicurati.

Dà quindi ragguagli sulle fun-
zioni demandate alle Delegazioni, e sulle
norme stabilite per lo svolgimento del
loro lavoro.

2.) Allargamento del lavoro dell' Uffi-
cio V° - Premi per lavoro straordina-
rio.

Am

Il Consigliere Delegato spiega
come la necessità di proporzionare la
emissione delle polizze unite speciali
commesse con la sottoscrizione del quinto
Prestito Nazionale alla ingente affluen-
za giornaliera di proposte di assicurazio-
ne, abbia reso indispensabile qualche
particolare provvedimento per aumenta-
re la efficienza di lavoro dello Ufficio V°.
D'accordo col Capo dell' Ufficio è stato



calcolato il rendimento normale di lavoro di ogni gruppo di personale addetto alle diverse operazioni; e si sono stabiliti dei freni settimanali da eseguirsi ad ogni gruppo sulla eccedenza; sui quali da inviati ragguagli, riservandosi di tenere informato il Comitato circa i risultati che si otterranno.

Il Comitato prende atto, approvando.

3.) Tasse ipotecarie dipendenti dalle cessioni di portafogli.

Il Consigliere Delegato ricorda la vertenza, che verba da anni fra l'Istituto e l'Amministrazione Finanziaria, circa il preteso pagamento delle tasse di trascrizione e di iscrizioni ipotecarie su beni stabili appartenenti a Compagnie di assicurazione che hanno ceduto i loro portafogli allo Istituto, rimanendo in debito verso di esso. L'Avvocatura Generale Erariale espresse parere favorevole allo Istituto, il quale ritiene che anche a queste tasse si riferisca l'articolo 28 della legge H. J.

aprile 1912, che dichiara esenti dalle tasse di registro e bollo le cessioni di portafogli. Il Consiglio di Stato, invece, fu di contrario avviso, ed il Ministero delle Finanze ha sempre ricusato di dare all'art. 28 la interpretazione attribuitagli dallo Istituto, pure avendo aderito in via provvisoria a far sospendere ogni atto esecutivo. Ma di recente esso ha invitato l'Istituto a manifestare la sua decisione circa la convenienza di resistere, anche in via giudiziaria, alle ingiunzioni dei Conservatori della Proteste.

dy

Egli ha pertanto interessato l'onorevole Ministro Ritti, anche quale autore della legge 4 aprile 1912, a voler interporre i suoi buoni uffici presso il Suo Collega delle Finanze perche quest'ultimo acceda alla tesi dello Istituto, che risponde alla più esatta interpretazione della legge, il cui intendimento fu proprio quello di sottrarre a qualsiasi onere di tasse i trasferimenti di beni corrispondenti alle cessioni di portafogli.

In questi sensi l'onorevole Ministro



del Tesoro ha scritto il 28 febbraio u. s.
una lettera a S. E. Meda, della quale
il Consigliere Delegato dà lettura.

Il Comitato prende atto.

4.) Assicurazione collettiva - Personale
della Banca d'Italia.

Il Consigliere Delegato riferisce
che il Consiglio Superiore della Banca d'I-
talia, allo scopo di migliorare le liquida-
zioni previste dall'attuale regolamento ri-
guardante gli impiegati inseriti alla "Cassa
di previdenza" ha stabilito di assicurare
la maggior parte di tali impiegati presso
l'Istituto Nazionale con la forma "unita
a premio unico" collegata con la sottoscri-
zione del quinto Istituto Nazionale.

Trifurisce quindi sulle modalità
e sulle condizioni di questa importante as-
sicurazione collettiva, che importa un
premio unico complessivo di $\text{L. } 2.576.457,56$
corrispondente alla assicurazione del ca-
pitale complessivo di $\text{L. } 4.990.000$; e si riserva
di proporre alla approvazione del Consiglio

di Amministratore alcune clausole speciali da aggiungere alle condizioni generali di polizza.

Il Comitato prende atto.

5.) Giudizio di sfratto contro il portiere Pontoni.

Il Comitato prende atto delle comunicazioni del Consigliere Delegato circa la vertenza in corso per lo sfratto del portiere Vincenzo Pontoni, di uno degli stabili di proprietà dello Istituto, e circa il parere della Avvocatura Trariale Generale che si possa senz'altro rinviare il relativo giudizio.

Drj

Il Comitato prende atto, autorizzando il Consigliere Delegato a procedere agli atti giudiziari.

6.) Montino Domus Noa.

Il Consigliere Delegato riferisce che tra le attività trasferite dalla Cassa Mutua Pensioni all'Istituto

con atto del 25 settembre 1915 figurava inizialmente un mutuo alla Cooperativa "Domus Mea" per un valore effettivo di aggiudicazione di £ 923.610. Essendo in seguito sorta contestazione da parte dello Istituto circa la regolarità degli atti di garanzia reale inerenti a tale mutuo, con successivo atto del 19 dicembre 1915 il suddetto mutuo fu retrocesso alla Cassa Mutuo Pensioni in liquidazione; e in sostituzione di tale attività il G. Commissario si obbligava a trasferire allo Istituto Nazionale una massa di titoli per il complessivo valore di valutazione (comprendente valore capitale e interessi maturati) di £ 923.610. E benchè per una parte di tali titoli la consegna fosse ritardata, in virtù di una dilazione accordata con l'atto del 19 dicembre sopracitato, l'Istituto riscosse sempre regolarmente, a mezzo del G. Commissario, gli interessi via via maturati sino ad oggi.

Al complemento di quanto è dovuto in compenso della retrocessione del mutuo "Domus Mea" sebbene essere au.

cora consegnate allo Istituto 23 cartelle
 fondiarie del Monte dei Paschi, per le qua-
 li il Q. Commissario chiede di differire la
 consegna sino all'epoca del trasferimento
 della ulteriore quota di patrimonio spet-
 tante all'Istituto, che si dice prossima; e
 410 Cartelle del Credito Comunale Pro-
 vinciale, che il Q. Commissario si riser-
 va di consegnare appena gli sarà stato
 rimesso dalla Delegazione del Tesoro
 il nuovo certificato nominativo rube-
 stato allo Istituto.

Il Comitato prende atto.

Chj

7.) Assicurazioni miste speciali collet-
 tive, connesse con la sottoscrizione
 del Prestito Nazionale, a favore
 di militari.

Il Consigliere Delegato comu-
 nica che, per accordi presi col Colonnello
 Lo Caddei, si sono stabilite le norme se-
 guenti per le assicurazioni miste specia-
 li connesse con la sottoscrizione del Prestito
 Nazionale da accordarsi a tutti i militi.



tari in età dai 18 ai 36 anni, e dai 37 ai 42, per garantire titoli del valore nominale di £ 1000 e di £ 500, più il premio in contanti di £ 135 o di £ 67,50 all'assicurato sopravvivente a scadenza:

Per le assicurazioni che garantiscono un titolo del valore nominale di Lire 1.000 si dovrà pagare:

a) durante il periodo di permanenza sotto le armi, un premio speciale in ragione di £ 0.20 al giorno (da trattenersi in £ 1. su ogni cinquina di paga) per militari aventi età variabili da anni 18 ad anni 36 e di £ 0.24 al giorno (da trattenersi in £ 1.20 su ogni cinquina di paga) per militari aventi età variabili da anni 37 ad anni 42.

b) successivamente, un premio mensile raddoppiato all'età del militare all'atto della stipulazione del contratto, in base ai tassi adottati per gli stabilimenti industriali e variabili quindi da £ 4.25 a £ 4.62 (sempre compresi interessi di frazionamento e tasse).

Per le assicurazioni che garan

ricevano invece un titolo del valore nominale di £ 500:

i premi giornalieri saranno pari a £ 0.10 e a £ 0.12.

le ritenute sulla cinquina saranno pari a £ 0.50 e a £ 0.60.

i premi successivi saranno variabili da £ 2.13 a £ 2.31.

Le garanzie fornite dall'assicurazione sopra enunciata saranno estese durante il periodo di permanenza dell'assicurato sotto le armi, anche al rischio di guerra vero e proprio inerte alle truppe combattenti.

dir

Il Consigliere Delegato aggiunge che, presi in esame gli elementi delle assicurazioni relative ad un titolo di Lire 1000 nominali, e raffrontando i premi stabiliti in £ 0.20 e in £ 0.24 al giorno (equivalenti in cifra tonda a £ 6 e a £ 7.20 al mese) con i premi che mediamente si dovrebbero corrispondere in £ 4.40 ed in £ 4.60 per le assicurazioni escludenti la copertura del vero e proprio rischio di guerra, ed in relazione a gruppi di atti



curandi aventi età oscillanti da 18 a 36 anni e da 37 a 42 anni, ne risulta che per tale rischio rimangono margini mensili disponibili di £ 1.60 e di £ 2.60.

Tali margini dovrebbero considerarsi insufficienti se non si osservasse che, in realtà, soltanto per tempo i militari vengono esposti al vero e proprio rischio di guerra in dipendenza dei cambi che si verificano normalmente nella massa delle truppe combattenti.

Tenendo conto di tale fatto si può affermare che durante il periodo di permanenza sotto le armi il militare rimane esposto non continuamente al vero e proprio rischio di guerra, ma soltanto durante brevi periodi mentre che per tutto il tempo restante è esposto agli altri rischi alla copertura dei quali provvede il normale premio di assicurazione.

Non è quindi da prone in dubbio che, tenuto conto del grande numero dei militari che si presume di assicurare, i premi stabiliti saranno sufficienti alla copertura dei vari rischi garantiti.

dalla nuova assicurazione *Alita* speciale patriottica.

Il Comitato prende atto, approvando.

8.) Sinistro Borgetti.

Udita la relazione del Consiglieri Delegato;

Ritenuto che il 22 Agosto 1917 moriva, in seguito a caduta da aeroplano nel campo di aviazione della *Stalpenza*, mentre eseguiva un volo di esercitazione per conseguire il brevetto di pilota, il sottotenente della *Milizia Territoriale* Alessandro Borgetti, assicurato presso l'*Istituto* per L. 10.000 con polizza unita emessa il 16 marzo 1915;

Drj

Che, avuta notizia del sinistro, l'*Istituto*, riferendosi all'articolo 15 dei patti contrattuali, oppose alla liquidazione della polizza la mancata richiesta, da parte dell'assicurato, della copertura del rischio di guerra;

Considerato che gli eredi del Borgetti, prima di adire le vie legali,



hanno, a mezzo del loro Avvocato, mosso diverse obiezioni prive di ogni fondamento, ma hanno anche giustamente osservato che la morte dell'assicurato non è accaduta né in zona né per servizio di guerra, né per malattia o ferite contratte in tale servizio;

Che, per altro, è evidente come, non avendo fatto l'assicurato regolare denuncia dello aggravamento di rischio costituito dalle esercitazioni di volo in aeroplano, per il quale è anche dovuto uno speciale sovrapprezzo, il sinistro potrebbe e dovrebbe ad ogni modo essere contestato in base agli articoli 432 e 451 del Codice di Commercio;

Ritenuto, tuttavia, che per ragioni di equità, e per evitare una contestazione giudiziaria, fuo convenire allo Istituto di comporre amichevolmente la vertenza;

Il Comitato autorizza il Consigliere Delegato a trattare con gli eredi Borgetti per una equa transazione.

Dopo di che il Vice Presidente toglie la seduta

Il Presidente del Consiglio

Il Consigliere Delegato

Il Consigliere Segretario, estensore

[Signature]

[Signature]